



Referendum Popolare del 20-21 settembre 2020

Rappresentanti di lista

Normativa sui referendum: legge 25 maggio 1970 n. 352, art. 19 (alle operazioni di voto e di scrutinio presso i seggi nonché alle operazioni degli Uffici provinciali e dell'Ufficio centrale per il referendum possono assistere, ove lo richiedano, un rappresentante effettivo ed un rappresentante supplente di ognuno dei partiti, o dei gruppi politici rappresentanti in Parlamento, e dei promotori del referendum).

Designazioni dei rappresentanti:

- i soggetti previsti dalla legge sul referendum incaricati di nominare i rappresentanti dei partiti sono idonee figure organizzative di livello provinciale. Pertanto per Forza Italia, suddette figure corrispondono ai Coordinatori/Commissari provinciali. Per le Grandi Città di Torino, Milano, Venezia, Genova, Bologna, Firenze, Roma, Napoli, Bari, Palermo, Catania e Messina sarà competenza del Coordinatore/Commissario cittadino la designazione dei rappresentanti di Forza Italia, nell'ambito esclusivo del territorio della Grande Città. Nel caso in cui fosse richiesto, l'elenco ufficiale dei Coordinatori/Commissari provinciali e cittadini abilitati ufficialmente a svolgere le funzioni di cui all'art. 19 della L. 352/70 è pubblicato nella *homepage* del sito nazionale di Forza Italia, e potrà quindi essere prodotto alla richiesta degli interessati;
- per i seggi e per gli Uffici provinciali, persona munita di mandato, autenticato da notaio ovvero da una delle figure previste dalla legge 53/90, da parte del coordinatore provinciale del partito (ALL. 1);
- nel caso in cui coordinatore provinciale non ritenga di nominare direttamente i rappresentanti di lista, può delegare altri (coordinatori comunali, responsabili di zona o altri dirigenti locali) alla nomina dei rappresentanti di lista con un atti autenticati **ESCLUSIVAMENTE** da un notaio (ALL. 2 e poi ALL. 1 con modifica tra parentesi).

Scadenza del termine per la presentazione delle designazioni dei rappresentanti di lista dei partiti:

- al Segretario del Comune, è quella del 2° giorno antecedente quello della votazione e quindi entro venerdì 18 settembre p.v.
- direttamente ai Presidenti degli Uffici di sezione il sabato pomeriggio, oppure la domenica della votazione, purché prima che abbiano inizio le relative operazioni di voto (entro le ore 7.00).

Esercizio delle funzioni: i rappresentanti sono autorizzati a portare, all'interno della sezione, un bracciale o altro distintivo recante il contrassegno della lista rappresentata. Possono anche usare la copia delle liste degli elettori della sezione, di cui eventualmente siano in possesso, annotandovi coloro che votano. Tutti i membri dell'ufficio elettorale, e quindi anche i rappresentanti di lista, nell'esercizio delle loro funzioni, sono considerati ad ogni effetto di legge pubblici ufficiali.

Permessi e riposi compensativi: in occasione di tutte le consultazioni elettorali a coloro che adempiono funzioni presso gli uffici elettorali, compresi i rappresentanti di lista, nonché i rappresentanti dei partiti, dei gruppi politici e dei promotori del referendum, spetta il diritto all'assenza dal posto di lavoro e il diritto a specifiche quote retributive, in aggiunta all'ordinaria retribuzione mensile, ovvero a riposi compensativi, per i giorni festivi o non lavorativi compresi nel periodo di svolgimento delle operazioni elettorali senza pregiudizio delle ferie annuali previste dai contratti collettivi ed aziendali (L. 69/1992). I membri del seggio dovranno presentare sul posto di lavoro un attestato rilasciato dal presidente del seggio in cui siano indicate le giornate di effettiva presenza e l'orario di chiusura del seggio (intendendosi, ovviamente, quella di chiusura delle operazioni elettorali).